

Regolamento comunale n. 73



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO
PER INTEGRAZIONE RETTE
IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26 settembre 2002.

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'integrazione

1. Il contributo economico denominato "Integrazione rette in strutture residenziali" è un intervento finalizzato a coprire il pagamento di una retta di frequenza o permanenza presso strutture di accoglienza (centri diurni, Case di riposo, strutture per disabili) qualora la situazione reddituale e patrimoniale dell'interessato non permetta di coprire totalmente la retta stessa (esclusa la quota eventualmente già a carico del Comune in conseguenza a precedenti Convenzioni e/o Accordi con altri Enti).
2. Le rette corrispondenti al ricovero sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti in rapporto al grado di parentela e alla loro condizione socio-economica, reddituale e patrimoniale, come previsto dall'art. 433 del Codice Civile.
3. L'integrazione, prevista dalla legge 328/2000 e dalla Legge Regionale 1/1986 da parte dell'Amministrazione Comunale, in assenza dei soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti o nel caso in cui anche questi ultimi versino in situazioni economiche disagiate, è finalizzata a garantire all'utente l'assistenza di cui necessita. La misura dell'integrazione è determinata dall'Ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. Nella scelta della struttura, qualora il Comune sia chiamato a integrare la retta, può decidere di scegliere la struttura economicamente più vantaggiosa per l'Ente. A tale scopo, contestualmente alla richiesta di intervento deve essere espressamente sottoscritta idonea clausola con indicazione degli impegni e degli obblighi futuri del richiedente e/o dei parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice Civile.

Articolo 2 - Domanda e istruttoria

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, deve essere inoltrata una richiesta di contributo su apposito modulo da presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Madone, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000: *"Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"*. Il firmatario della domanda può essere:
 - L'interessato;
 - I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
 - La struttura d'accoglienza in caso di mancanza di parenti;
 - Il tutore o il curatore laddove nominato;
 - I parenti non tenuti agli alimenti;
 - I servizi sociali competenti per territorio.Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente.
2. Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Madone o, in base all'art. 61 della legge Regionale 1/1986, *"qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un Comune diverso, gli oneri gravano comunque sul Comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità"*.
3. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune istruirà la relativa pratica calcolando:

- la quota della retta di ricovero, che può essere pagata dall'utente direttamente con il proprio reddito e/o con eventuali beni mobili posseduti e/o con beni immobili spendibili;
 - l'eventuale quota da versare da parte di tutti i parenti tenuti agli alimenti;
 - l'eventuale quota integrativa a carico del Comune.
4. L'integrazione della retta è stabilita dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali che cura l'istruttoria della pratica in base ai principi di cui al presente Regolamento.
5. I beneficiari del presente contributo per l'integrazione delle rette di frequenza o permanenza in strutture residenziali non godranno della detrazione di Euro 2.478,99 (€ 4.800.000) al massimo sull'indicatore reddituale, prevista come fattore correttivo all'Art. 5 del vigente "Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate del Comune", in caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Articolo 3 – Soggetti obbligati

1. L'art. 63 della Legge Regionale 7.01.1986 n. 1, comma 3, riconosce al Comune su cui grava l'onere delle prestazioni socio-assistenziali *"l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati"*.
2. Le richieste di contribuzione al pagamento di rette di frequenza o di permanenza presso strutture di accoglienza non comunali, prendono in esame, previa formale autorizzazione dell'utente, la Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile:
 - a) *Il coniuge;*
 - b) *I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;*
 - c) *I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;*
 - d) *I generi e le nuore;*
 - e) *Il suocero e la suocera;*
 - f) *I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.*
3. I tenuti agli alimenti sopra elencati vengono interpellati nell'ordine sopra citato fino alla copertura dell'intero costo dell'integrazione. In particolare, in base all'art. 441 del Codice Civile *"le persone obbligate nello stesso grado devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore non sono nella condizione di supportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore"*. Il Regolamento terrà conto oltre che dell'ordine di priorità, anche del legame con i parenti tenuti agli alimenti e quindi, il coniuge, i figli ed i genitori (a, b, c) saranno chiamati ad una compartecipazione maggiore rispetto ai generi e nuore, suoceri o fratelli (d, e, f), così come riportato nelle tabelle dell'art. 4.
4. Il concetto di compartecipazione da parte dei tenuti agli alimenti è ribadito anche dal decreto legislativo 130/2000 all'art. 2 comma 6: *"le disposizioni del decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma del Codice Civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata"*(1° comma art. 438: *"Gli*

alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”).

Articolo 4 – Calcolo delle quote

A) CALCOLO DELLA QUOTA A CARICO DELL'UTENTE

Il reddito e il patrimonio spendibile dell'utente viene inglobato totalmente in caso di ricovero in strutture residenziali, fatta salva una quota per le spese personali, determinata nel rispetto delle indicazioni del Piano Socio Assistenziale Regionale (quota minima prevista).

L'esistenza di beni mobili (risparmi, investimenti, arretrati pensionistici, ecc.), diversi dal reddito mensile dell'utente, o di beni immobili (abitazione di proprietà, abitazione in usufrutto, ecc.), **spendibili** per il pagamento dei costi dei servizi, esonera l'Amministrazione Comunale dall'intervenire fino all'esaurimento delle suddette risorse economiche.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio – sanitaria, erogate a domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con handicap grave, accertato in base alla legge 104/1992 o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente.

Per situazioni particolari, documentate con relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva di assumere come unità di riferimento una diversa composizione del nucleo familiare. (art.1-bis comma 7 DPCM 242 del 4.04.2001).

All'atto del decesso dell'assistito, il Comune provvederà, dove possibile, al recupero a valere sul patrimonio immobiliare dell'assistito stesso e fino alla concorrenza del valore di detto patrimonio, della spesa sostenuta per integrare la retta.

B) CALCOLO DELLA QUOTA A CARICO DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Per ogni soggetto tenuto agli alimenti deve essere determinato:

1. L'indicatore della Situazione Economica Equivalente che è dato dalla somma della Situazione Economica Equivalente di ciascun membro del suo nucleo familiare.
2. Il numero dei componenti del suo nucleo familiare e gli eventuali individui a carico privi di proprio reddito ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.
3. L'utente per il quale si chiede l'integrazione non viene più conteggiato nel nucleo in quanto la sua situazione reddituale – patrimoniale viene calcolata nella prima fase di calcolo.
4. Qualora non esistano parenti tenuti agli alimenti il Comune integra la differenza dopo aver proceduto al calcolo della quota a carico dell'utente.
5. La quota viene individuata attraverso un metodo che tiene conto della Situazione Economica Equivalente delle persone tenute agli alimenti affinché, nell'intento di procedere all'azione di rivalsa, non si creino altre situazioni di disagio. Infatti è prevista una percentuale di contribuzione che cresce progressivamente con la Situazione Economica Equivalente, che salvaguarda in tal modo le situazioni economicamente svantaggiate.

Le fasce della Situazione Economica Equivalente e le ipotesi di percentuale da calcolare sul costo della retta sono individuate dalla Giunta Comunale. Il Responsabile del Servizio applicherà al singolo caso le fasce così determinate, tenendo presenti le indicazioni contenute nel Piano Socio - Assistenziale e la normativa nazionale vigente.

I dati raccolti consentiranno, attraverso l'applicazione del calcolo derivato dalle tabelle sotto riportate, di individuare per ciascun soggetto la quota annuale massima di compartecipazione economica.

CALCOLO QUOTA DEI PARENTI (A - B - C)

FASCE	1	2	3	4	5	6	7
I.S.E.E. PARENTI	Fino a Euro 4.500,00	Da Euro 4.501,00 a Euro 7.000,00	Da Euro 7.001,00 a Euro 9.000,00	Da Euro 9.001,00 a Euro 11.000,00	Da Euro 11.001,00 a Euro 13.000,00	Da Euro 13.001,00 a Euro 15.000,00	Oltre Euro 15.001,00
% di compartecipazione	0 %	20 %	30 %	50 %	70 %	85 %	100 %

CALCOLO QUOTA DEI PARENTI (D - E - F)

FASCE	1	2	3	4	5	6
I.S.E.E. PARENTI	Fino a Euro 4.500,00	Da Euro 4.501,00 a Euro 7.000,00	Da Euro 7.001,00 a Euro 9.000,00	Da Euro 9.001,00 a Euro 11.000,00	Da Euro 11.001,00 a Euro 13.000,00	Oltre Euro 13.001,00
% di compartecipazione	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

Qualora il richiedente l'integrazione della retta in struttura residenziale e/o gli altri parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice Civile non presentino la documentazione necessaria a determinare la Situazione Economica Equivalente, si applicherà la percentuale di contribuzione più elevata prevista dalla relativa tabella secondo il grado di parentela.

Se vi sono più persone tenute agli alimenti del medesimo grado di parentela, delle quali la somma delle quote di compartecipazione supera il residuo della spesa, le quote stesse verranno ridotte in modo proporzionale alle percentuali di compartecipazione di ciascuna persona fino alla copertura del residuo della spesa.

L'erogazione del contributo previsto dal presente Regolamento avverrà nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.

C) CALCOLO DELLA QUOTA INTEGRATIVA A CARICO DEL COMUNE

L'eventuale intervento economico dell'Amministrazione Comunale sarà calcolato nel seguente modo:

COSTO RETTA ANNUA R.S.A.(Residenza Sanitaria Assistenziale)
--

—

REDDITO ANNUO E PATRIMONIO SPENDIBILE DELL'UTENTE CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA PER LE SPESE PERSONALI
--

—

SOMME QUOTE MASSIME DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

=

QUOTA INTEGRATIVA A CARICO DEL COMUNE
--

Nel calcolo della retta annuale della struttura verranno conteggiate eventuali spese extra solo quando siano ritenute di prima necessità dall'Assistente Sociale o dal Responsabile del Servizio del Comune. Le fasce della Situazione Economica Equivalente possono essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

Qualora il richiedente l'integrazione della retta per l'inserimento in struttura residenziale risultasse beneficiario di contributi della medesima natura o per lo stesso fine da parte di altri Enti pubblici e/o privati, verrà concesso allo stesso il contributo più vantaggioso, pena la decadenza e/o la restituzione del beneficio.

Nel caso in cui il richiedente l'integrazione della retta in struttura residenziale e/o gli altri parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice Civile non versino le quote a proprio carico determinate secondo le modalità previste dal presente Regolamento, così come concordate e sottoscritte nell'apposita clausola, l'Amministrazione Comunale avvierà una procedura di rivalsa per il recupero delle suddette quote di spettanza.

<i>Articolo 5 - Disposizioni finali</i>
--

Il presente Regolamento, ed ogni eventuale ulteriore modifica, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione e verrà applicato anche alle situazioni attualmente in carico all'Ufficio Servizi Sociali.

Approvato con deliberazione n. 47 adottata dal Consiglio Comunale in data 26 settembre 2002.

Il Sindaco
Pasquini Pierluigi

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 21 ottobre 2002.

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è stata pubblicata all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dall'11 ottobre 2002 al 26 ottobre 2002.

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo